

COLLEGIO DI COORDINAMENTO – DEC. 4137/2024 -PRES. MAUGERI – REL. LUCCHINI GUASTALLA

Mutuo – c.d. clausola *floor* – qualificazione – vessatorietà – esclusione (cod.civ., artt. 1341,1342; d.lgs. n. 206/2005 artt. 33, 34).

La clausola floor attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto e/o all'adeguatezza del corrispettivo e, pertanto, è esclusa dal vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art 34, comma 2°, del codice del consumo, se formulata in maniera chiara e comprensibile (MDC)

FATTO

Nel proprio ricorso parte ricorrente ha affermato di aver stipulato, in data 25/07/2017, un mutuo fondiario con l'intermediario resistente per un importo pari ad € 235.000,00, da restituirsì nel termine di 30 anni, mediante pagamento di nn. 360 rate mensili.

Con il medesimo contratto si obbligava a corrispondere all'intermediario gli interessi regolati a un tasso variabile. Lamentava, tuttavia, che l'art. 5 del contratto, disponendo che il tasso d'interesse applicato non può “*scendere al di sotto del valore dello spread applicato e pari a 2,50% (clausola floor) annulla[va] di fatto qualsiasi beneficio per il cliente in caso di discesa dei tassi*”.

Il mutuo risulta in regolare ammortamento.

Secondo parte ricorrente, in virtù di una perizia econometrica, sarebbero emerse molteplici anomalie; invero, il tasso di interesse, sebbene variabile, risulterebbe indeterminato e indeterminabile; ciò in quanto nel contratto mancherebbe la specificazione del metodo di calcolo degli interessi da corrispondere mensilmente sul mutuo con riferimento al fattore tempo. Inoltre, non sarebbe specificata l'indicizzazione utilizzata nel piano di ammortamento alla francese, ossia se si tratti di un'indicizzazione finanziaria o di una ripianificazione finanziaria; pertanto, dato un determinato tasso, sarebbe possibile ottenere due piani di rimborso differenti “*che rendono indeterminabile il tasso di interesse con conseguente nullità della clausola e necessità dell'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, lett. a, TUB*”.

Ha, altresì, sottolineato che “*la clausola floor imposta dalla Banca al consumatore è incontestabilmente nulla, come affermato dalla giurisprudenza, in quanto determina uno squilibrio giuridico e normativo, consentendo ad una sola parte (la Banca) di trarre pieno beneficio dalle variazioni a sé favorevoli dell'indice e di limitare il pregiudizio derivante dalle variazioni a sé sfavorevoli*”; dopo aver formulato un primo reclamo, contestando all'intermediario odierno resistente tutte le anomalie emerse della suddetta perizia, otteneva una risposta interlocutoria e, in data 12/07/2023, gli veniva dato riscontro negativo al reclamo.

Ciò posto, parte ricorrente affermava la nullità e la vessatorietà della clausola *floor* in quanto il mutuo con clausola *floor* rappresenterebbe una vessatoria forma di protezione della remunerazione bancaria; infatti, qualora il parametro di riferimento del tasso (Euribor) assumesse valore negativo il tasso globale non potrebbe in alcun caso essere inferiore allo *spread* concordato. Siffatta clausola non sarebbe essenziale ai fini del contratto di mutuo indicizzato e non attribuirebbe al cliente alcun beneficio, conducendo “*a quello squilibrio contrattuale che ne determina la nullità perché non meritevole di tutela giuridica*”. Parte ricorrente ha quindi domandato di accertare e dichiarare la vessatorietà della clausola *floor* di cui all'art. 5 del contratto di mutuo, inibire l'uso della clausola *floor* inserita nel contratto di mutuo e di condannare l'intermediario “*a correggere ed eliminare gli effetti dannosi della propria violazione, mediante il riaccredito sul [proprio] conto corrente delle somme ingiustamente addebitate in esecuzione della clausola dichiarata vessatoria, le*

quali ammontano ad € 4.095,39 (quattromilanovantacinque/39)”.

L'intermediario resistente, nelle proprie controdeduzioni, ha eccepito che le condizioni del mutuo trovano puntuale disciplina nel contratto stipulato per atto pubblico e nella documentazione a questo allegata. Richiamato il tenore della clausola *floor*, di cui all'art. 5 del suddetto contratto, ha rilevato che una clausola siffatta *“non risulta contrastare con alcuna norma inderogabile e la giurisprudenza dell'ABF ha escluso la possibilità di considerarla invalida, salvo il caso in cui essa sia formulata in modo oscuro e poco comprensibile e (o) assuma natura vessatoria (cfr. Collegio di Roma, 18479/20; Collegio di Bologna 17910/19)”*; il citato art. 5 del contratto richiederebbe, infatti, una previsione di redditività minima, per il caso in cui il suddetto parametro di indicizzazione sia pari a zero o negativo.

Ha altresì affermato che *“la clausola Floor nel contratto è diretta ad evitare che il meccanismo del tasso variabile, nei periodi di notevole riduzione dell'Euribor, possa elidere la naturale remunerazione correlata al godimento della somma di denaro, arrivando a incidere sulla causa dell'operazione economica in concreto conclusa fra le parti”*. Sul punto, ha richiamato una pronuncia di merito che ha respinto una domanda analoga a quella dell'odierna parte ricorrente e ha osservato che tale pronuncia *“ha dato seguito al costante orientamento della giurisprudenza, finanche di legittimità (cfr. Corte di Cassazione, Sez. II, Pres. Manna – Rel. Giusti, con l'ordinanza n. 18275 del 25 giugno 2021), secondo cui le clausole contenute in contratto di mutuo stipulato tramite rogito notarile sono da considerarsi chiare e conosciute perché oggetto di trattazione tra le parti, e di conseguenza non è possibile per il giudice contestarne a posteriori la vessatorietà”*. Infine, ha eccepito che l'art. 1341 c.c. non può trovare applicazione nel caso di specie, in quanto la clausola *“non è in sé vessatoria, attenendo alla determinazione delle condizioni economiche del contratto”*.

Alla luce di quanto esposto, ha quindi domandato il rigetto del ricorso poiché inammissibile e infondato.

In sede di replica alle controdeduzioni, parte ricorrente ha ribadito la responsabilità dell'intermediario e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ha eccepito altresì che lo *“squilibrio giuridico e normativo”* che affliggerebbe la clausola controversa *“è proprio quello che è insito nel fatto che al consumatore è preclusa sia la possibilità di limitare il pregiudizio derivante dalle variazioni sfavorevoli, sia di poter beneficiare delle variazioni a sé favorevoli”*, mentre la banca *“si sta giovando delle variazioni a sé favorevoli, senza aver subito le conseguenze delle variazioni sfavorevoli”* e solo l'eliminazione della clausola per la quale è controversia ripristinerebbe l'equilibrio contrattuale.

Nelle proprie ulteriori repliche, l'intermediario ha ribadito gli argomenti contenuti nelle controdeduzioni e ha confermato le conclusioni rassegnate con le stesse. Ha inoltre sottolineato che la clausola *floor* è stata contrattualizzata in virtù di un atto pubblico e nell'atto di rinegoziazione del mutuo la medesima clausola è stata ripetuta, variando solo il valore dello *spread*.

Il Collegio rimettente ha dapprima richiamato il tenore letterale della clausola oggetto della controversia, contenuta all'art. 5 del contratto mutuo di fondiario (stipulato per atto pubblico): *“Ai fini della determinazione del tasso d'interesse si pattuisce espressamente che fino al 31 ottobre 2017 il mutuo è regolato ad un tasso variabile pari alla quotazione dell'EUR 365 (trecentosessantacinque) / 3 (tre) MESI 2 (due) GG. LAVORATIVI ANTECED.ARR. + 0,05 (zero virgola zero cinque) arrotondato allo 0,05 (zero virgola zero cinque) superiore, in essere per la valuta odierna pubblicato su “Il Sole 24 Ore” colonna lettera (quotazione 2 – due – giorni lavorativi precedenti)” maggiorato di 2,50 (due virgola cinquanta) punti su base annua ... Qualora al momento della rilevazione periodica la quotazione del parametro di riferimento (Tasso Fisso) o di indicizzazione (Tasso Variabile) tempo per tempo applicato sia pari a 0,00 (zero) o negativa, per il corrispondente periodo*

di applicazione il tasso applicato sarà pari allo spread contrattualmente previsto. Si precisa che al momento della stipula del presente contratto – in forza delle previsioni di cui al precedente paragrafo – il valore del parametro sopra riportato, calcolato per valuta data odierna, è pari a 0 (zero) e pertanto il tasso d'interesse ad oggi risulta pari al 2,50% (due virgola cinquanta per cento) su base annua, corrispondente al valore predetto maggiorato di 2,50 (due virgola cinquanta) punti su base annua”.

Ha poi preso atto della contestazione di parte ricorrente, sottolineando che, secondo quanto prospettato, la clausola in questione determinerebbe uno squilibrio giuridico e normativo a proprio danno e a beneficio esclusivo dell'intermediario mutuante, rilevando altresì che parte ricorrente ha invocato a sostegno della propria argomentazione due recenti pronunce della Corte d'Appello di Milano nelle quali si è affermata la vessatorietà e la conseguente nullità della clausola *de qua*.

Sempre il Collegio rimettente ha richiamato l'orientamento maggioritario dell'ABF, secondo il quale il sindacato sulla eventuale vessatorietà di tali clausole si limita ai casi in cui la pattuizione “*sia formulata in modo oscuro e poco comprensibile e (o) assuma natura vessatoria*”.

Ha, nel contempo, rilevato che due recenti sentenze della Corte d'Appello di Milano hanno, invece, affermato il carattere vessatorio delle clausole *floor* inserite in contratti stipulati da consumatori, sottolineando altresì che tali pronunce sarebbero rispettose del quadro giuridico dell'Unione europea, così come riconducibile alla direttiva 93/13/CEE e alla normativa di attuazione italiana, oggi contenuta negli artt. 33 ss. del codice del consumo.

Secondo il Collegio rimettente, dunque, si rende necessario un ripensamento dell'orientamento dell'ABF sulla base di quanto affermato dalla Corte d'appello di Milano e delle considerazioni di una parte della dottrina, secondo la quale si dovrebbe distinguere tra clausole relative alla determinazione dell'oggetto e clausole con cui si stabiliscono i criteri di variazione delle prestazioni contrattuali; clausole, queste ultime, idonee ad essere sottoposte alla disciplina sul controllo contenutistico, poiché potenzialmente atte a determinare un eccessivo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti.

Il Collegio rimettente, svolte tali considerazioni, ha ritenuto opportuno rimettere la questione al Collegio di coordinamento, data la sua particolare importanza e al fine di evitare l'insorgere di eventuali contrasti interpretativi tra i Collegi territoriali dell'ABF.

DIRITTO

La questione di merito che questo Collegio è chiamato a dirimere attiene alla qualificazione della clausola *floor* inserita in un contratto di credito tra un intermediario e un consumatore.

Se, infatti, si ritiene che questa attenga alla determinazione dell'oggetto del contratto o all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, tale clausola sarebbe esclusa dal vaglio di vessatorietà di cui all'art. 33 cod. cons., sempreché formulata in modo chiaro e comprensibile.

Al contrario, qualora la si ritenga assoggettabile al vaglio di vessatorietà *ex art. 33 cod. cons.*, dovrebbe valutarsi se tale clausola determini o meno, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Così sinteticamente delineata la questione, giova rammentare – per quanto rileva ai fini della presente decisione – che, per i contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, il Codice del consumo prevede una tutela rispetto alle clausole che, malgrado la buona fede, determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (c.d. “squilibrio normativo”, art. 33, comma 1, cod. cons.). In base a tale disciplina la vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze sussistenti al momento della sua conclusione, nonché alle altre clausole del

contratto medesimo o di un altro contratto collegato (art. 34, comma 1, cod. cons.). La medesima normativa dispone, tuttavia, che la valutazione del carattere vessatorio della clausola *“non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”* (art. 34, comma 2, cod. cons.). Ne consegue, dunque, che il vaglio di vessatorietà può riguardare l’assetto economico del rapporto contrattuale solo qualora la sua definizione non sia sufficientemente chiara e comprensibile. Tale disciplina, giova ricordarlo, costituisce la piana attuazione dell’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE, secondo il quale *“la valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile”*.

Alla clausola *floor* fanno riferimento anche le Disposizioni di trasparenza (Provvedimento del 29 luglio 2009) della Banca d’Italia, nonché la Comunicazione del 7 aprile 2016 della medesima Autorità.

Infatti, alla Sezione VI-bis (Credito immobiliare ai consumatori), § 5.2.1 (Informazioni generali relative ai contratti di credito), lett. e), nota 1, delle Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari è previsto che *«Per i mutui a tasso variabile o misto, è specificato se il contratto contiene clausole che comportano l’applicazione di un limite massimo (cap) o minimo (floor) alle oscillazioni del tasso, con una breve illustrazione dei relativi effetti per il consumatore»*. Nella Comunicazione del 7 aprile 2016 la Banca d’Italia è intervenuta sul tema dei parametri di indicizzazione dei finanziamenti con valori negativi, affermando che *«Considerate le segnalazioni pervenute e tenuto conto dell’ampia diffusione dei finanziamenti a tasso indicizzato, gli intermediari dovranno: a) attenersi a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza e correttezza e alla rigorosa applicazione delle condizioni pattuite con la clientela. In particolare, gli intermediari dovranno astenersi dall’applicare di fatto clausole di c.d. “tasso minimo” (“floor clause”) non pubblicizzate e non incluse nella pertinente documentazione di trasparenza e nella modulistica contrattuale»*.

Com’è noto, l’art. 34, comma 2, cod. cons. costituisce attuazione dell’art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE, circostanza che rende opportuno anzitutto esaminare quale sia l’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea relativamente all’interpretazione di quest’ultima previsione, anche se – giova premetterlo – la Corte non si è mai direttamente espressa sulla vessatorietà della clausola *floor*.

In particolare, l’art. 4, § 2, della direttiva 93/13/CEE esclude dal vaglio di vessatorietà la *“definizione dell’oggetto principale del contratto”* e la *“perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro”*.

Circa la nozione di *“oggetto principale del contratto”* può desumersi, dalle numerose decisioni della CGUE emesse in sede di rinvio pregiudiziale, che il divieto di valutare il carattere abusivo delle clausole relative all’oggetto principale del contratto dev’essere interpretato in maniera restrittiva.

Non solo; sempre secondo la CGUE tale divieto può essere applicato solo alle clausole che *«fissano le prestazioni essenziali del contratto stesso e che, come tali, lo caratterizzano»*. Al contrario *«le clausole che rivestono un carattere accessorio rispetto a quelle che definiscono l’essenza stessa del rapporto contrattuale non possono rientrare in tale nozione di “oggetto principale del contratto”*» (così, testualmente, la sentenza Kásler del 30/04/2014, C-26/13; in senso conforme, cfr. altresì sentenza 12/01/2023, C-395/21; sentenza del 22/09/2022, C-335/21; sentenza del 20/09/2017, C-186/16; sentenza del 23/04/2015, C-96/14).

Quanto alle clausole vertenti sulla *“perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un*

lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro”, la CGUE afferma che tale categoria «*ha una portata ridotta, dato che l'esclusione in parola verte solo sulla congruità*» del prezzo. Si tratta, infatti, delle clausole che «*illustrano (...) il rapporto qualità/prezzo della fornitura o della prestazione*» (cfr. ancora la pronuncia Kásler del 30/04/2014, C-26/13).

Infine, va rilevato che la specifica questione della qualificazione della clausola *floor* come attinente all'oggetto principale del contratto è stata affrontata, seppure non *ex professo*, nella sentenza del 21/12/2016 della CGUE in relazione alle cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15.

In questa decisione, come appena accennato, la problematica *de qua* è stata trattata marginalmente, in quanto la CGUE ha chiarito che «*spetta al giudice del rinvio verificare alla luce della natura, dell'economia generale e delle stipulazioni del contratto nonché del suo contesto giuridico e fattuale, che la suddetta clausola fissa una prestazione essenziale del contratto stesso che, come tale, lo caratterizza*» (CGUE sentenza del 30/04/2014, 26/13). Ciò in quanto lo stesso giudice del rinvio (il *Tribunal Supremo* spagnolo) aveva ritenuto che le clausole “di tasso minimo” contenute in alcuni contratti di mutuo fossero clausole relative all'oggetto principale del contratto, il cui controllo del carattere abusivo è escluso dalla direttiva 93/13/CEE, a condizione che siano formulate in modo chiaro e comprensibile. Nel caso concreto, tuttavia, già il giudice del rinvio le aveva qualificate quali vessatorie proprio in quanto non formulate in modo sufficientemente chiaro e comprensibile.

La CGUE, tuttavia, pare riferirsi alla clausola del “tasso minimo” come clausola attinente all'oggetto principale del contratto, concordando sulla qualificazione offerta dal giudice del rinvio.

Venendo ora all'esame dell'orientamento della giurisprudenza italiana, deve anzitutto rilevarsi che l'orientamento assolutamente maggioritario è nel senso di escludere la vessatorietà della clausola *floor*, salvo il caso in cui sia formulata in modo non chiaro e comprensibile.

Anzitutto la giurisprudenza – sulla scorta dei principi espressi dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 15237 del 20/06/2017) con riferimento ai contratti stipulati per atto pubblico – ritiene che la sottoscrizione di un mutuo fondiario per atto notarile escluda di per sé l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1341 e 1342 c.c. (App. Catania, sez. I, n. 1476 del 13/07/2022, Trib. Rimini, sez. I, n. 904 del 08/10/2021, Trib. Napoli, n. 1114 del 04/02/2021, Trib. Spoleto, n. 532 del 21/09/2020, Trib. Bologna, n. 20222 del 06/03/2018).

Quanto alla disciplina delle clausole vessatorie sotto il profilo consumeristico, le nostre Corti riconducono la clausola *floor* nel novero delle clausole determinative dell'oggetto del contratto oppure a quelle relative all'adeguatezza del corrispettivo ed escludono, di conseguenza, la sua assoggettabilità a un vaglio di vessatorietà in base all'art. 34, comma 2, cod. cons., salvo che sia formulata in modo non chiaro e comprensibile (cfr., in tal senso, App. Cagliari, n. 78 del 07/03/2023, App. Catania, sez. I, 13/07/2022, Trib. Nocera Inferiore, sez. I, n. 727 del 06/04/2023, Trib. Napoli, n. 1114 del 04/02/2021, Trib. Spoleto, n. 532 del 21/09/2020, Trib. Napoli, sez. II, n. 5267 del 21/05/2019, Trib. Treviso, sez. III, n. 890 del 17/04/2019 e sez. III, n. 572 del 12/03/2019, Trib. Pescara, n. 1943 del 31/12/2018, Trib. Bologna, n. 20222 del 6/3/2018).

All'interno di tale contesto, alcune pronunce giungono ad escludere espressamente che la clausola *floor* – anche in assenza di una speculare clausola *cap* – possa in concreto determinare un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi previsti dal contratto, ai sensi dell'art. 33, comma 1, cod. cons. Infatti, in quest'ottica, la clausola che individua un tasso minimo del mutuo consentirebbe di preservare la natura onerosa del contratto anche in presenza di indici di riferimento negativi (Trib. Nocera Inferiore, sez. I, n. 727 del

06/04/2023) e atterrebbe alla causa tipica del mutuo a tasso variabile (App. Cagliari, n. 78 del 07/03/2023).

Infine – sempre nel senso di escludere la presenza di uno squilibrio normativo – alcune pronunce sottolineano che la previsione di una clausola di tasso minimo presenta comunque profili di convenienza anche per il mutuatario, il quale, in ragione della sua inclusione in contratto, finisce spesso per giovare di uno *spread* più basso rispetto a soluzioni negoziali prive di clausole *floor* (Trib. Forlì, sez. II, n. 469 del 12/05/2022, nonché sez. II, n. 1120 del 16/11/2021 e sez. II, n. 164 11/02/2021).

Assolutamente minoritaria e isolata appare, invece, la giurisprudenza citata nell'ordinanza di rimessione a questo Collegio (App. Milano n. 2836 del 06/07/2022 e n. 558 del 17/02/2023).

Con le sentenze appena richiamate la Corte d'Appello di Milano ha affermato la natura vessatoria di una clausola *floor* contenuta in un contratto di mutuo sulla base delle seguenti argomentazioni. Premettendo, a tale proposito, che la definizione dell'“oggetto principale del contratto” riguarda solo le clausole che fissano una prestazione essenziale del contratto e non le clausole di carattere accessorio, ha sostenuto che la clausola *floor* non atterrebbe a una prestazione essenziale e caratterizzante del contratto di mutuo – ben potendo le parti stipulare validamente il contratto anche in assenza di un tasso minimo – e sarebbe, pertanto, possibile sindacarne la vessatorietà. Ciò chiarito la Corte d'Appello di Milano ha concluso che una clausola *floor*, a meno che non sia “compensata” da una clausola *cap* o da una riduzione dello *spread* evidenziata in contratto, introduce un significativo squilibrio che non attiene alla convenienza economica, ma proprio ai diritti e obblighi derivanti dal contratto ed è quindi vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 1, cod. cons.

Passando ora all'esame della dottrina che si è occupata della questione, giova rilevare che l'orientamento maggioritario, in linea con quanto sostenuto dalla giurisprudenza prevalente, ritiene che la clausola *floor* rientri *tout court* nella esclusione prevista dall'art. 34, comma 2, cod. cons., in quanto attinente alla determinazione dell'oggetto del contratto e/o alla adeguatezza del corrispettivo.

Del tutto minoritaria appare, invece, la dottrina richiamata nell'ordinanza di rimessione, secondo la quale si può distinguere «tra clausole relative alla determinazione dell'oggetto e clausole con cui si stabiliscono criteri di variazione delle prestazioni contrattuali, purché esse modificano o integrino la disciplina legale». Quest'ultima categoria – in cui rientrerebbe anche la clausola *floor* – rimarrebbe esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 34, comma 2, cod. cons. Infatti, secondo tale pensiero, la clausola *floor*, pur manifestando un'influenza sull'assetto economico del rapporto, verrebbe a modificare la promessa della prestazione principale (pagamento del tasso variabile), incidendo direttamente sulla posizione giuridica dei contraenti. In altre parole, la clausola *de qua* non atterrebbe al prezzo del servizio, ma alla distribuzione dei rischi dell'andamento del tasso sottostante; pertanto essa non dovrebbe essere annoverata tra le clausole essenziali, non avrebbe funzione remunerativa, né tantomeno atterrebbe all'entità del prezzo.

Le argomentazioni espresse nell'ordinanza di rimessione, secondo le quali la clausola *floor* “non attiene a una prestazione essenziale e caratterizzante del contratto di mutuo” e che, pertanto non vale per essa l'eccezione prevista dall'art. 34, comma 2, cod. cons., si pongono in contrasto non solo con l'orientamento maggioritario di dottrina e giurisprudenza, ma anche con la posizione “granitica” delle pronunce di questo Arbitro. I Collegi territoriali escludono, infatti, che la clausola *floor* inserita in contratti di mutuo a tasso variabile, abbia natura *tout court* vessatoria, salvo il caso in cui essa sia formulata in modo non chiaro e comprensibile. Ciò sulla scorta dell'osservazione che, anzitutto, la clausola *floor* non rientrerebbe nell'elencazione tassativa prevista dall'art. 1341 c.c. e,

pertanto, non potrebbe essere ritenuta vessatoria in base alla normativa codicistica (Collegio di Roma, decisione n. 5018 del 23/05/2023, Collegio di Milano, decisione n. 11921 del 01/12/2023, Collegio di Milano, decisione n. 11859 del 30/11/2023, Collegio di Milano, decisione n. 20051 del 12/11/2020, Collegio di Bologna, decisione n. 7906 del 23/03/2021, Collegio di Palermo, decisione n. 10404 del 31/10/2023, Collegio di Napoli, decisione n. 8843 del 06/06/2022) e, inoltre, che la medesima clausola atterrebbe alla determinazione dell'oggetto del contratto e/o all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e servizi, beneficiando quindi dell'esenzione dal vaglio di vessatorietà prevista dall'art. 34, comma 2, cod. cons. (Collegio di Milano, decisione n. 20051 del 12/11/2020, Collegio di Roma, decisione n. 8867 del 06/10/2016, Collegio di Bologna, decisione n. 7918 del 20/03/2019, Collegio di Palermo, decisione n. 10404 del 31/10/2023, Collegio di Bari, decisione n. 20710 del 05/09/2019).

Giova a tale proposito richiamare anche la recente pronuncia n. 4239 del 03/05/2023, con la quale il Collegio di Milano ha ritenuto che, se da un lato la clausola *floor* “*non fa parte degli «essentialia negotii»*», è *altrettanto vero che essa è volta a determinare il corrispettivo dovuto dal cliente*”, cosicché deve dichiararsi la “*validità della clausola in questione, in mancanza di profili di intrasparenza o di incomprendibilità che avrebbero potuto giustificare la valutazione di vessatorietà ai sensi dell'art. 34 cod. cons.*”.

Ciò chiarito, ritiene questo Collegio che pare assolutamente da preferire l'orientamento che esclude la vessatorietà della clausola *floor* – anche in assenza di una corrispondente clausola *cap* – salvo che essa sia formulata in modo poco chiaro o comprensibile (conf. Collegio di Milano, decisione n. 1326 del 30/01/2024, Collegio di Milano, decisione n. 11921 del 01/12/2023, Collegio di Milano, decisione n. 11859 del 30/11/2023, Collegio di Milano, decisione n. 4239 del 03/05/2023, Collegio di Bologna, decisione n. 7906 del 23/03/2021, Collegio di Bologna, decisione n. 7918 del 20/03/2019, Collegio di Palermo, decisione n. 10404 del 31/10/2023, Collegio di Palermo, decisione n. 4641 del 15/05/2023, Collegio di Roma, decisione n. 5018 del 23/05/2023, Collegio di Roma, decisione n. 18479 del 22/10/2020, Collegio di Roma, decisione n. 8867 del 06/10/2016, Collegio di Napoli, decisione n. 9795 del 11/10/2023, Collegio di Napoli, decisione n. 8843 del 06/06/2022, Collegio di Bari, decisione n. 20710 del 05/09/2019).

La clausola *floor*, infatti, circoscrive la *misura minima* di un elemento essenziale del contratto, il tasso di interesse, che rappresenta la remunerazione dell'intermediario per il godimento del capitale da parte del cliente finanziato per mezzo del contratto di mutuo. In altre parole, la clausola *floor* è inserita nel contratto di mutuo dall'intermediario mutuante al fine di garantirsi una remunerazione minima derivante dall'operazione di finanziamento anche nel caso in cui l'andamento dei tassi di interesse fosse tale da “*abbattere*” sensibilmente il costo del denaro, evitando così, se tale quadro dovesse verificarsi, di dover continuare a finanziare un soggetto a fronte di un corrispettivo (tasso di interesse, e cioè remunerazione del capitale erogato) non sufficientemente remunerativo se non – in casi limite – antieconomico.

Per tutte le ragioni finora illustrate il presente ricorso non pare degno di accoglimento. Sulla scorta delle considerazioni che precedono questo Collegio di Coordinamento esprime perciò il seguente principio di diritto:

“La clausola floor attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto e/o all'adeguatezza del corrispettivo e, pertanto, è esclusa dal vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art 34, comma 2°, del codice del consumo, se formulata in maniera chiara e comprensibile”.

P. Q. M.

Il Collegio rigetta il ricorso.